



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115 e ss. mm. e ii.)

COMPETENZA. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le **Sezioni Civili** delle seguenti Autorità giudiziarie: Tribunale Ordinario di Pordenone e Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

REQUISITI. I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il **reddito** (art. 76 T.U.S.G.) e la **non manifesta infondatezza** della pretesa che si intende far valere (art. 122 T.U.S.G.). Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti e apolidi, gli enti o le associazioni che non esercitano attività economica (art. 119 T.U.S.G.). Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; avverso la deliberazione del Consiglio, il Magistrato competente può agire per decreto (artt. 126 e 136 T.U.S.G.).

L'ammissione di persone giuridiche (C.G.U.E., sent. 22 dicembre 2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 T.U.S.G.) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente. L'ammissione al patrocinio è sempre esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (art. 121 T.U.S.G.). La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate (Cass., III Civ, sent. 22381/2012) e non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.).

REDDITO. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un **reddito imponibile** non superiore a **euro 11.746,68** (D.M. 16.01.2018). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei **redditi non soggetti a IRPEF** e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76 co. 3 T.U.S.G.); pertanto confluiscono nel calcolo del reddito anche **tutti gli introiti percepiti con carattere di non occasionalità** (Cass., III Pen, sent. 36362/2010). Vanno dunque calcolati anche gli assegni di mantenimento, le pensioni e le indennità; i sostegni economici erogati da Enti Locali; i proventi sostitutivi di reddito e i risarcimenti per lucro cessante (es.: indennità di disoccupazione o mobilità); la diaria per migranti (cd. pocket money) e ogni altra diversa entrata, compresi i proventi da lavoro irregolare.

Se l'istante convive con altri familiari (anche more uxorio), **il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente convivente della famiglia** (art. 76 co. 2 T.U.S.G.); la convivenza non è interrotta da detenzione in carcere o da soggiorno in comunità terapeutiche.

Non si tiene conto del reddito percepito del familiare convivente se questo è in conflitto con l'istante, mentre si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità, ovvero: il diritto al nome, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria, alla protezione contro prodotti e azioni che attentino al proprio corpo (a eccezione degli interventi chirurgici), all'immagine, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione e all'identità personale. Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente more uxorio (L. 11 gennaio 2018, n. 4) e, nei soli procedimenti penali, per le vittime di delitti contro la persona (art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93).



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità:

1) Per gli avvocati: esclusivamente online

2) Per il cittadino:

2a) Presso lo Sportello per il Patrocinio a spese dello Stato aperto al pubblico tutti i venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone al terzo terra del Palazzo di Giustizia (stanza 303), dove verrà fornita l'assistenza per la compilazione;

2b) A mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Ordine degli Avvocati – Piazzale Giustiniano, 7 - 33170 Pordenone.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE

- 1) Copia del documento di identità, in corso di validità, del solo richiedente, da cui risulti espressamente la cittadinanza.
- 2) Copia del codice fiscale/tessera sanitaria del solo richiedente (non obbligatoria).
- 3) Sottoscrizione: utilizzare unicamente il modello scaricabile dal sito per il deposito telematico.
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi percepiti nella U.E.: utilizzare unicamente il modello scaricabile dal sito per il deposito telematico. In caso di redditi e proventi diversi, i relativi importi devono essere indicati dettagliatamente, in allegato separato.
- 5) Per i cittadini di Stati non U.E.: copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine.
Qualora l'Autorità consolare competente dichiara, con provvedimento scritto, di non essere in grado di attestare quanto richiesto, l'istante può produrre copia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modulo allegato, previo invio della richiesta al competente Consolato.
- 6) Per impugnazioni, appelli, reclami ecc.: copia del provvedimento da gravare (sentenze, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali, verbali delle Commissioni Territoriali, ecc.).
- 7) Per le cause di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio: copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione con allegato il verbale di udienza), da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti.
- 8) Per gli Avvocati iscritti ad altro Foro: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro, con allegata copia di valido documento d'identità.

-
- L'attestazione I.S.E.E. non è valida ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'I.S.E.E. è infatti un indicatore della situazione economica familiare, basato su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 D.P.R. 115/2002.
 - Ai sensi dell'art. 79 co. 3 del T.U.S.G., il Consiglio dell'Ordine può richiedere ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di ammissione.
 - Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o con correzioni, cancellazioni e abrasioni.
 - La falsa dichiarazione delle condizioni di reddito è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ammissione al patrocinio. La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato.